

## **Assicurazione obbligatoria a copertura dell'attività svolta dai praticanti nell'esercizio della professione Consiglio nazionale forense, parere 24 giugno 2015, n. 35**

Il COA di Catanzaro chiede di sapere se l'assicurazione obbligatoria a copertura dell'attività svolta dai praticanti nell'esercizio della professione (art. 12 comma 2 della L. 247/2012) si debba ritenere già efficace per effetto dell'eventuale intervenuta determinazione da parte del Ministero delle condizioni essenziali e dei massimali minimi (dossier Ufficio studi n. 1/2013, p. 13), ovvero se tale efficacia sia ancora differita in attesa di tale determinazione. Consiglio nazionale forense, parere 24 giugno 2015, n. 35

Appare necessaria innanzitutto una precisazione: l'art. 12 della L. 247/2012, nel disciplinare l'obbligo di assicurazione, prevede due distinte fattispecie:

- a) la prima, regolata dall'art. 12 primo comma prevede l'obbligo dell'avvocato, dell'associazione professionale o della società di professionisti di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.
- b) la seconda, regolata dall'art. 12, secondo comma prevede l'obbligo dell'avvocato, dell'associazione professionale o della società di professionisti di stipulare una ulteriore polizza assicurativa a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale. Il comma 5 dell'art. 12 prevede che l'entrata in vigore dell'obbligo sia differita in attesa della determinazione, da parte del Ministero, delle condizioni essenziali della polizza, nonché dei massimali minimi di polizza.

Ad oggi non è pervenuta dal Ministero alcuna indicazione, e pertanto l'obbligo è tutt'ora differito per entrambe le ipotesi.

Consiglio nazionale forense, parere 24 giugno 2015, n. 35